REGOLAMENTO (CEE) N. 2383/79 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 358/79, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i vini spumanti di qualità del tipo aromatico devono essere ottenuti dalle varietà di viti il cui elenco figura in allegato al regolamento (CEE) n. 358/79 (3); che tale elenco è incompleto poiché non contiene due varietà di viti tradizionalmente destinate alla produzione di determinati vini spumanti di qualità; che è pertanto necessario completare l'elenco in questione con l'indicazione delle varietà Brachetto N e Freisa N,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 358/79 è sostituito dal testo seguente:

« *ALLEGATO*

Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti vini spumanti di qualità del tipo aromatico

Aleatico N
Brachetto N
Clairette
Freisa N
Gewürztraminer
Girò N
Huxelrebe
Tutti i Malvasia
Monica N
Mauzac bianco e rosato
Tutti i Moscati
Perle
Prosecco
Scheurebe ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

(1) GU n. C 196 del 3. 8. 1979, pag. 8.
(2) GU n. C 266 del 22. 10. 1979, pag. 51.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.